

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

ART. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica.

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (d'ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".
2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli 1-25 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica. La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.

ART. 2 - Corso di Laurea in Ingegneria Informatica.

1. Per conseguire la Laurea in Ingegneria Informatica lo studente deve avere acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.
2. La durata normale del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.
3. I laureati in Ingegneria Informatica svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali la progettazione assistita, la produzione e la gestione di impianti informatici e telematici, sistemi per l'automazione dei processi e sistemi informativi, sia dal punto di vista dell'architettura hardware, sia dal punto di vista della progettazione e dello sviluppo e manutenzione del software. Alcuni specifici settori di intervento per un ingegnere informatico sono: • progetto e sviluppo di componenti di sistemi informatici e di prodotti software • il progetto e la realizzazione di sistemi informativi aziendali, la organizzazione dei flussi informativi e la gestione della conoscenza • la gestione di basi di dati di qualunque dimensione e l'integrazione di sorgenti informative strutturate e non strutturate • lo sviluppo di applicazioni informatiche complesse, ad esempio sistemi multimediali, sistemi distribuiti (reti locali, INTRANET, INTERNET e EXTRANET), strumenti per l'interoperabilità • definizione, realizzazione e manutenzione di impianti informatici e telematici ad elevate prestazioni e requisiti di sicurezza • il controllo di processi produttivi e di sistemi complessi • l'automazione e la diagnostica degli impianti industriali • la robotica e lo sviluppo di sistemi basati sull'intelligenza artificiale • lo sviluppo di sistemi integrati per la supervisione e il controllo digitale.
4. L'ordinamento si lega ad un manifesto che prevederà tre orientamenti, il primo costruito in modo da dare maggior rilievo agli aspetti metodologici delle discipline informatiche, il secondo maggiormente focalizzato su aspetti tecnologici ed applicativi dell'informatica ed, infine, il terzo in cui si curano in maggior misura gli aspetti metodologici dell'automazione e del controllo di processo, in modo da offrire uno spettro sufficientemente ampio di percorsi formativi che rispondono adeguatamente ai possibili sbocchi professionali in precedenza menzionati.
5. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica che hanno optato per l'indirizzo Informatica 1 potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica con integrale riconoscimento dei 180 crediti acquisiti.
6. Per gli studenti in possesso di altra Laurea, il Consiglio definirà caso per caso i crediti da integrare. Le integrazioni curriculari non potranno superare comunque i 60 CFU.

ART. 3 - Attività formative.

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.
2. Le attività formative, costituenti il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:

- corsi di insegnamento
- attività di tirocinio
- attività di laboratorio didattico di area
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche e viaggi di istruzione
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti della Facoltà o, in alternativa, da supplenti (di altre Facoltà o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in non meno di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di quattro giorni alla settimana. I corsi che prevedono in aggiunta alle lezioni consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.
5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica.
6. Il Consiglio può proporre al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il Consiglio di Facoltà fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.
7. Il Consiglio può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuazione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal Consiglio di Facoltà.
8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede in **Appendice** al presente Regolamento.

ART. 4 - Crediti formativi.

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.
2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
6. La Facoltà, su proposta del Consiglio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

ART. 5 - Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale/quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Facoltà su proposta del Consiglio e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
2. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica si richiedono capacità di comprensione verbale e di sintesi di un testo scritto, attitudine ad un approccio metodologico e conoscenze scientifiche di base di matematica, fisica e chimica.
3. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione, e consiste in un test coordinato a livello nazionale tra più Facoltà di Ingegneria. I contenuti, la data e le modalità di svolgimento del test sono definiti annualmente nel bando di ammissione. Lo stesso bando definisce i criteri per la determinazione degli obblighi formativi aggiuntivi, cui adempiere mediante la frequenza di attività di supporto organizzate dalla

Facoltà e il successivo superamento di una prova di verifica di matematica di base. L'obbligo formativo si estingue con il superamento della prova. Nessun esame potrà essere sostenuto prima che venga estinto l'obbligo formativo. L'estinzione dell'obbligo formativo deve avvenire necessariamente entro il primo anno, pena l'impossibilità di proseguire gli studi in qualsivoglia Corso di Laurea della Facoltà di Ingegneria.

ART. 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico.

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dei precedenti ordinamenti, che intendano passare al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica previsto dal nuovo ordinamento didattico di cui al DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.
2. La domanda intesa ad ottenere il passaggio dal Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dei precedenti ordinamenti didattici al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica previsto dal nuovo ordinamento didattico deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.
3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.
4. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (**Allegato B**), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio può richiedere colloqui integrativi di programmi per esami già superati.
5. Eventuali crediti in esubero nel passaggio al nuovo ordinamento potranno, in tutto o in parte, essere riconosciuti successivamente nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, sulla base di apposite delibere del Consiglio.

ART. 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.
3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Informatica nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Corso di Laurea.

ART. 8 - Piani di studio e iscrizione agli insegnamenti.

a. Presentazione

- 1 All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio statutario del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica.
2. Lo studente, regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (di cui al successivo Art. 23) può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio diversi dai piani di studio ufficiali devono essere presentati entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio che delibera in merito entro un mese dalla data di presentazione.
3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.
4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica sono obbligati a seguire i manifesti degli studi ufficiali previsti per il loro anno di immatricolazione riportati nell'**Allegato A**.
5. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curriculari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore a cinque punti in meno della soglia minima di accesso alla

prova per la verifica della preparazione personale stabilita dal CdLS annualmente con apposita delibera, che comunque non potrà essere superiore a 82/110. La prenotazione all'esame ha valore di autocertificazione del possesso del requisito richiesto. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione. L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

b. Iscrizione agli insegnamenti

1. L'iscrizione è, di norma, obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al secondo e terzo anno. L'iscrizione si effettua prima di ogni semestre. L'iscrizione vale per un anno; lo studente dovrà acquisire i crediti dell'insegnamento a cui si è iscritto entro 2 anni, pena la decadenza del programma e, quindi, l'obbligo di seguire nuovamente il corso. Lo stesso insegnamento non potrà essere frequentato per più di 2 volte, tranne in casi eccezionali stabiliti dal Consiglio previa regolare istanza da parte dello studente.

2. Il numero di crediti corrispondente agli insegnamenti cui lo studente si iscrive in ciascun anno deve essere compreso tra 30 e 70, fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento relativamente all'inserimento nel piano di studi di insegnamenti in soprannumero non curriculari per l'iscrizione alla Laurea Magistrale.

3. Lo studente che preveda, nel corso dell'anno, l'acquisizione di norma di 30 crediti può chiedere l'iscrizione come studente "non a tempo pieno" e fruire delle relative agevolazioni.

ART. 9 - Propedeuticità.

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica sono riportate nell'**Allegato C**. Eventuali modifiche negli anni successivi sono deliberate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare o incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata), e modificano automaticamente l'**Allegato C** del presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.

ART. 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e trasferimenti da altri Atenei.

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'**Articolo 5** del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe 8, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

2. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica da altro Ateneo deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.

4. Il passaggio da Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica di studenti iscritti al primo anno, nel limite dei posti dichiarati disponibili dall'Area Didattica a seguito delle procedure di immatricolazione, è consentito anche anteriormente al 1° giugno. La richiesta di passaggio deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo e, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del semestre immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio.

5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino all'effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ART. 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.
2. Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell'anno accademico immediatamente successivo.
4. Il Consiglio delibera circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'**Articolo 5** del presente Regolamento.

ART. 12 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

1. I 3 crediti degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria relativi alla conoscenza della Lingua dell'U.E. diversa dall'italiano sono acquisiti con il superamento del PET (Preliminary English test-Università di Cambridge). La Facoltà potrà riconoscere certificati rilasciati da altre Istituzioni, eventualmente già acquisiti dallo studente, come equivalenti all'attestato di superamento del PET.
2. Allo scopo di facilitare il superamento del PET, la Facoltà fornisce un supporto didattico specifico per l'apprendimento della Lingua Inglese, con caratteristiche del tutto peculiari rispetto agli insegnamenti curricolari. La Facoltà contribuisce, inoltre, in misura definita annualmente dal CdF alle spese del PET.

ART. 13 - Verifiche del profitto.

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento. L'accertamento del profitto è individuale.
3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superato".
4. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, o in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. E' possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.
5. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, attività di laboratorio e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività formative, purché sia incaricato dal docente del corso.
6. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.
7. La registrazione degli esami di profitto avviene esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici, attraverso la firma digitale.
8. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
9. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 26 del presente Regolamento.
11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.
12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre, si tengono due appelli: il 1° nel mese di gennaio e il 2° nel mese di febbraio. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli: il 1° nel mese di giugno, il 2° nel mese di luglio e il 3° nel mese di settembre. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico.

13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.
14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività di verifica del profitto con le lezioni.
17. Le modalità di verifica relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti. (APPENDICE)
18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.
19. Gli esami sono sostenuti con la Commissione vigente; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

ART. 14 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea che sarà, di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.
4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio della stessa Facoltà - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.
5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea di una stessa Facoltà spetta al Preside di Facoltà.
6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.
7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o a settore affine.
9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.
11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ART. 15 - Orientamento e tutorato.

1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Facoltà e di Ateneo.
2. Nel Corso di Laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio, che può delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.

4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:

- a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
- b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
- c) i corsi intensivi;
- d) le attività di tutorato;
- e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda:

- *il punto c)*, il Consiglio può attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

- *il punto d)*, l'attività di tutorato ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti che hanno effettuato l'opzione al Corso di Laurea, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal Presidente del Consiglio garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 30 studenti. Sono esentati da tale attività il Presidente del Consiglio ed eventualmente (su delibera del Consiglio) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

ART. 16 - Laboratori didattici di area.

1. Il Consiglio attiva e gestisce laboratori didattici con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali, di progettazione interdisciplinare e tirocinio.
2. Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio e, possibilmente, afferente alla struttura dipartimentale cui il laboratorio appartiene.

ART. 17 - Partecipazione a Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

1. Il Consiglio, attraverso un'apposita commissione di tre membri (incluso il Presidente), esprime pareri sulle proposte progettuali dei “Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore” (IFTS), inoltrate da Enti e Consorzi proponenti, qualora presentino specifico riferimento alle discipline dell'Ingegneria Informatica.
2. La Commissione può in particolare esprimere parere sulla partecipazione attiva del Consiglio agli IFTS mediante propri membri, sia in qualità di rappresentanti dell'Università in seno al Comitato Tecnico Scientifico degli IFTS, sia in qualità di docenti del corso stesso.
3. La Commissione inoltre, sentiti i docenti di riferimento delle materie affini agli insegnamenti degli IFTS, stabilisce il numero massimo di CFU riconoscibili a studenti del Corso di Laurea che abbiano frequentato gli IFTS, fissandone la ripartizione tra ‘crediti formativi’ (corrispondenti ad insegnamenti particolari o a scelta) e crediti da attribuire ad attività di progettazione interdisciplinare o tirocinio.

ART. 18 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione.

1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio può destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come ‘laboratori’ sul campo.
2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento ed alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.

ART. 19 - Attività di tirocinio.

1. I "Tirocini Didattici Universitari" possono svolgersi presso Strutture Universitarie (*intra moenia*), oppure presso Enti pubblici o privati, Aziende, Studi professionali, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.

2. Per accedere alle attività di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve aver già acquisito almeno 120 crediti; egli può accedere a tale attività a partire dal secondo semestre del terzo anno di corso, e successivamente in qualunque momento ne faccia richiesta.
3. L'attività di tirocinio deve essere espletata, di norma, in non meno di un mese. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente. Non potranno, comunque, essere acquisiti più di 5 CFU per mese di tirocinio.
4. Il tirocinio è assegnato allo studente che ne fa richiesta dal Presidente del Consiglio (che può designare per questo e per i successivi adempimenti un delegato permanente). Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Presidente del Consiglio e, nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, da un Tutor Aziendale designato dal Soggetto stesso.
5. A conclusione del tirocinio lo studente presenta al Presidente del Consiglio una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. A tale relazione va allegata la valutazione sulle attività, espressa dal Tutor Accademico e dal Tutor Aziendale (nel caso di tirocinio esterno). Sulla base di tale documentazione il Presidente del Consiglio attribuisce i relativi crediti.
6. Progetti, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio possono essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.
7. Per lo svolgimento dei tirocini *intra moenia*, oltre ai laboratori didattici specifici del Corso di Laurea (cfr. **Articolo 17**), possono fornire la disponibilità anche i laboratori didattici, di ricerca e di attività conto terzi delle strutture dipartimentali, sentito il Consiglio di Dipartimento. La disciplina ed il coordinamento dell'uso dei laboratori presso cui può svolgersi il tirocinio *intra moenia* è regolata da un'apposita commissione formata da un membro del Consiglio in rappresentanza di ognuno dei suddetti laboratori.

ART. 20 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.

1. La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto, o di un progetto, o di una relazione tecnica sull'attività di tirocinio nonché nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione.
2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.
4. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 ad un massimo di 9 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode.

I punti di incremento sono attribuiti come segue:

- fino a un massimo di 5 sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla commissione;
- 3 punti per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 3° anno dall'anno di prima immatricolazione,
- 1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
- 1 punto per gli studenti che abbiano superato almeno un esame nell'ambito del programma LLP/ERASMUS.

Il punteggio finale viene arrotondato all'intero più vicino.

La lode può essere attribuita se il punteggio finale supera il 110 e la commissione è unanime nell'attribuzione.

5. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. La Facoltà può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea.
6. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.
7. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.
Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda all'Area Didattica almeno 30 giorni prima.
8. La tesi di Laurea, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La stessa può essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.
9. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il "tutore" che lo assiste nella preparazione della tesi ed è presente alla prova finale. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il tutore è il "tutor accademico" del tirocinio.

10. Il relatore della tesi di Laurea è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma può essere sostituito da un membro supplente in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.
11. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.
12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.
13. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.
14. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
15. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Preside di Facoltà su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Ingegneria.
16. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.
17. Di norma, Presidente della Commissione è il Presidente del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.
18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.
20. Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ART. 21 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'**Allegato D** del presente Regolamento. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
 2. Per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.
 3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.
 4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.
 5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:
 - la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio;
 - il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.
- Il Consiglio delibera entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 22 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.
3. Per ogni convenzione attivata, il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa

del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.

4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

7. Lo studente può presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio LLP/ERASMUS dell'Ateneo.

10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la formalizzazione della loro iscrizione con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.
13. I professori di ruolo dei singoli Corsi di studio che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

ART. 23 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso" .

1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 72.

2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfa le condizioni di cui al comma precedente può:

a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;

b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

3. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 18.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 54.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quinto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quinto anno un numero di crediti pari a 72.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al sesto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del sesto anno un numero di crediti pari a 90.

4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.

6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

ART. 24 - Rinuncia agli studi e decadenza.

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare la domanda sul sito web dell'area didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.

2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.

3. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.

4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

ART. 25 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.

La frequenza è obbligatoria ed è, di norma, accertata con rilevamento sistematico delle presenze mediante firma apposta su appositi registri. Di norma il Docente si fa carico della verifica della frequenza e può avvalersene in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.

ALLEGATO A

A 1. Curricula

Curriculum Automatica

ATTIVITÀ	CFU	SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
ATTIVITÀ DI BASE		
Fisica e chimica	18	CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
		FIS/01 Fisica sperimentale
Matematica, informatica e statistica	42	ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni
		MAT/03 Geometria
		MAT/05 Analisi matematica
		MAT/06 Probabilità e statistica matematica
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI		
Ingegneria dell'Automazione	18	ING-INF/04 Automatica
Ingegneria elettronica	6	ING-INF/01 Elettronica
Ingegneria informatica	51	ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni
ATTIVITÀ AFFINI ED INTEGRATIVE		
	18	ING-IND/31 Elettrotecnica
		ING-INF/03 Telecomunicazioni
		MAT/09 Ricerca operativa
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE		
	12	A scelta dello studente
	3	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
	3	Per la prova finale
	6	Abilità informatiche e telematiche

TOTALE CREDITI 180

Curriculum Informatica 1

ATTIVITÀ	CFU	SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
ATTIVITÀ DI BASE		
Fisica e chimica	18	CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/01 Fisica sperimentale
Matematica, informatica e statistica	36	ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni MAT/03 Geometria MAT/05 Analisi matematica MAT/06 Probabilità e statistica matematica
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI		
Ingegneria dell'Automazione	9	ING-INF/04 Automatica
Ingegneria elettronica	6	ING-INF/01 Elettronica
Ingegneria informatica	54	ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni
ATTIVITÀ AFFINI ED INTEGRATIVE	18	ING-IND/10 Fisica tecnica industriale ING-IND/31 Elettrotecnica ING-INF/02 Campi elettromagnetici ING-INF/03 Telecomunicazioni MAT/03 Geometria MAT/09 Ricerca operativa
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE	12	A scelta dello studente
	3	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
	3	Per la prova finale
	6	Abilità informatiche e telematiche

TOTALE CREDITI 180

Curriculum Informatica 2

ATTIVITÀ	CFU	SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
ATTIVITÀ DI BASE		
Fisica e chimica	18	CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
		FIS/01 Fisica sperimentale
Matematica, informatica e statistica	36	ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni
		MAT/03 Geometria
		MAT/05 Analisi matematica
		MAT/06 Probabilità e statistica matematica
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI		
Ingegneria dell'Automazione	9	ING-INF/04 Automatica
Ingegneria elettronica	6	ING-INF/01 Elettronica
Ingegneria informatica	66	ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni
ATTIVITÀ AFFINI ED INTEGRATIVE		
	21	ING-IND/31 Elettrotecnica
		ING-INF/03 Telecomunicazioni
		MAT/09 Ricerca operativa
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE		
	12	A scelta dello studente
	3	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
	3	Per la prova finale
	6	Abilità informatiche e telematiche

TOTALE CREDITI 180

A 2. Manifesto degli Studi.

Anno	Sem.	Insegnamento	CFU	SSD	Ambito	
1	1	Analisi Matematica I (PRIMO MODULO)	6	MAT/05	A1	
		Fondamenti di Informatica	6	ING-INF/05	A1	
		Chimica	6	CHIM/07	A2	
		Algebra lineare e geometria	6	MAT/03	A1	
	2	Analisi Matematica I (SECONDO MODULO)	6	MAT/05	A1	
			Fisica	12	FIS/01	A2
Programmazione OO			12	ING-INF/05	B3	
2	1	Complementi di analisi, probabilità e statistica (due moduli 6 + 6)	12	MAT/05; MAT/06	A1	
		Algoritmi, strutture dati	6	ING-INF/05	B3	
		Ricerca Operativa	6	MAT/09	C	
		Elettrotecnica	6	ING-IND/31	C	
	2	Fondamenti di Automatica (due moduli 7 + 2)	9	ING-INF/04	B1	
			Laboratorio di Algoritmi e gestione dati	6	ING-INF/05	ALTRO
			Fondamenti di TLC	9	ING-INF/03	C
			Insegnamento a scelta	6		
1 - 2	Inglese	3		L		
3	1	Calcolatori Elettronici (2 moduli 6+3)	9	ING-INF/05	B3	
		Matematica Discreta oppure	6	MAT/03	C	
		Fisica Tecnica	6	ING-IND/10	C	
		Propagazione e trasmissione	6	ING-INF/02	C	
		Basi di dati	9	ING-INF/05	B3	
	2	Ingegneria del Software	9	ING-INF/05	B3	
			Sistemi Operativi	9	ING-INF/05	B3
			Elettronica Digitale	6	ING-INF/01	B2
Insegnamento a scelta			6			
3	1	Calcolatori Elettronici (2 moduli 6 + 3)	9	ING-INF/05	B3	
		Linguaggi di programmazione per il Sw di base	6	ING-INF/05	B3	
		Laboratorio di Basi di dati ed OS	6	ING-INF/05	B3	
		Basi di dati	9	ING-INF/05	B3	
	2	Ingegneria del Software	9	ING-INF/05	B3	
			Sistemi Operativi	9	ING-INF/05	B3
			Elettronica Digitale	6	ING-INF/01	B2
			Insegnamento a scelta	6		
3	1	Calcolatori (1 modulo)	6	ING-INF/05	B3	
		Robotica	9	ING-INF/04	B3	
		Metodi Matematici per l'Ingegneria (2 moduli 3+3)	6	MAT/05; MAT/03	A1	
		Basi di dati	9	ING-INF/05	B3	
	2	Ingegneria del Software	9	ING-INF/05	B1	
			Sistemi Operativi	9	ING-INF/05	B3
			Elettronica Digitale	6	ING-INF/01	B2
			Insegnamento a scelta	6		
		Prova Finale	3		PF	

Tabella insegnamenti a scelta:

Anno	Sem.	Insegnamento	CFU	SSD
2 o 3	2	Laboratorio di automatica	6	ING-INF/04
2 o 3	2	Qualita' del servizio e sicurezza nelle reti	6	ING-INF/03
2 o 3	2	Reti di Calcolatori	6	ING-INF/05
2 o 3	2	Insegnamenti attivati dalla Facoltà di Ingegneria per la laurea triennale	6	

LEGENDA ATTIVITA'

A1= Attività formative di base (Ambito Matematica, informatica e statistica)

A2= Attività formative di base (Ambito Fisica e chimica)

B1= Attività formative caratterizzanti (Ambito Ing. automazione)

B2= Attività formative caratterizzanti (Ambito Ing. elettronica)

B3= Attività formative caratterizzanti (Ambito Ing. informatica)

C= Attività affini e integrative

PF= Prova finale

L= Altre attività formative (Lingua straniera)

ALTRO= Altre attività formative (Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro)

ALLEGATO B

Equivalenze per la convalida delle attività formative dei previgenti ordinamenti.

B 1. Dal DM 509.

NUOVO ORDINAMENTO DM 270	CFU	ORDINAMENTO DM 509	CFU
Algebra lineare e geometria	6	Algebra lineare e geometria + COLLOQUIO (1 CFU)	5
Analisi matematica 1	12	Calcolo 1 + Calcolo 2 + INTEGRAZIONE (4 CFU)	4 4
Chimica	6	Chimica + COLLOQUIO (1 CFU)	5
Fisica	12	Fisica 1 + Fisica 2 + COLLOQUIO (1 CFU)	6 5
Fondamenti di informatica	6	Introduzione all'informatica Fondamenti di Informatica	2 4
Programmazione orientata agli oggetti	12	Programmazione Orientata agli Oggetti + Laboratorio di Programmazione + Complementi di Programmazione Orientata agli Oggetti	6 3 3
Complementi di analisi, probabilità e statistica	6 + 6	Calcolo 3 + Analisi Probabilistica e Teoria delle code + INTEGRAZIONE (2 CFU)	5 5
Algoritmi, strutture dati	6	Algoritmi e strutture dati +COLLOQUIO (1 CFU)	5
Ricerca operativa	6	Ricerca operativa + COLLOQUIO (1CFU)	5
Elettrotecnica	6	Elettrotecnica + COLLOQUIO (1CFU)	5
Fondamenti di automatica	9	Controlli Automatici + Controllo Digitale	5 5
Laboratorio di algoritmi e gestione dati	6	Linguaggi e Traduttori + COLLOQUIO (1 CFU) (solo per Informatica II)	5
Fondamenti TLC	9	Sistemi Telematici + (Fondamenti TLC oppure Reti di Telecomunicazioni)	5 5
Calcolatori elettronici (solo modulo I)	6	Calcolatori elettronici + COLLOQUIO (1 CFU)	5
Matematica discreta	6	Logica e matematica Discreta + COLLOQUIO (1 CFU)	5
Fisica tecnica	6	Fisica tecnica + INTEGRAZIONE (3 CFU)	3
Propagazione e trasmissione	6	Propagazione e trasmissione + INTEGRAZIONE (3 CFU)	3
Basi di dati	9	Basi di dati + Sistemi Informativi	5 5
Ingegneria del software	9	Ingegneria del software + (Sistemi Informativi oppure Sistemi Informatici per Internet)	5 5
Sistemi operativi	9	Sistemi operativi + Laboratorio di Sistemi Operativi + Laboratorio di Reti di Calcolatori	5 2 2
Elettronica digitale	6	Elettronica digitale + COLLOQUIO (1 CFU)	5
Linguaggi di programmazione per il Sw di	6	Architettura dei Calcolatori +	3

base		Reti di Calcolatori	3
Laboratorio di basi di dati ed OS	6	Sistemi Informatici per Internet + COLLOQUIO (1 CFU)	5
Robotica	9	Robotica Industriale + Automazione Industriale	5 5
Metodi matematici per l'ingegneria	3 + 3		

Nota

Alla certificazione PET (o equivalente) vengono attribuiti 3 CFU, anche se acquisita nel precedente ordinamento didattico.

B 2. Dal Vecchio Ordinamento.

NUOVO ORDINAMENTO DM 270	CFU	LAUREA (V.O.)	DIPLOMA (V.O.)
Algebra lineare e geometria	6	Geometria	Geometria e algebra
Analisi matematica 1	12	Analisi matematica 1+ Analisi matematica 2	Analisi matematica 1 + Analisi matematica 2
Chimica	6	Chimica	Chimica
Fisica	12	Fisica generale 1	Fisica generale 1
		Fisica generale 2	Fisica generale 2
Fondamenti di informatica	6	Fondamenti di informatica I	Fondamenti di informatica I
Programmazione orientata agli oggetti	12	Fondamenti di Informatica II	Fondamenti di informatica II + Integrazione
Complementi di analisi, probabilità e statistica	6 + 6	Statistica e Calcolo delle Probabilità	Metodi Matematici e statistici
Algoritmi, strutture dati	6		
Ricerca operativa	6	Ricerca operativa	
Elettrotecnica	6	Elettrotecnica	Elettrotecnica
Fondamenti di automatica	9	Teoria dei Sistemi + Controlli automatici	Controlli automatici A, Controlli automatici B, Controllo digitale
Laboratorio di algoritmi e gestione dati	6		
Fondamenti TLC	9	Telematica	Telematica
Calcolatori elettronici	6 + 3	Calcolatori elettronici	Calcolatori elettronici
Matematica discreta	6		
Fisica tecnica	6	Fisica Tecnica	
Propagazione e trasmissione	6	Campi Elettromagnetici	Propagazione
Basi di dati	9	Basi di dati	Basi di dati
Ingegneria del software	9		Ingegneria del Software + INTEGRAZIONE
Sistemi operativi	9	Sistemi di Elaborazione	Sistemi operativi
Elettronica digitale	6	Elettronica dei Sistemi Digitali	Elettronica dei Sistemi Digitali
Linguaggi di programmazione per il Sw di base	6		
Laboratorio di basi di dati ed OS	6		
Robotica	9		
Metodi matematici per l'ingegneria	3 + 3	Metodi matematici per l'ingegneria	

ALLEGATO C

Propedeuticità.

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	PROPEDEUTICITA'
I	1	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	
		CHIMICA	
	2	PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI	FONDAMENTI DI INFORMATICA
		FISICA	
1-2	ANALISI MATEMATICA 1		
II	1	COMPLEMENTI DI ANALISI, PROBABILITA' E STATISTICA	ANALISI MATEMATICA 1
		ALGORITMI E STRUTTURE DATI	FONDAMENTI DI INFORMATICA
		RICERCA OPERATIVA	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA
		ELETTROTECNICA	ANALISI MATEMATICA 1
	2	FONDAMENTI DI AUTOMATICA	FISICA, ANALISI MATEMATICA 1
		LABORATORIO DI ALGORITMI E GESTIONE DATI	ALGORITMI E STRUTTURE DATI
		FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI	
TUTTI GLI INSEGNAMENTI DEL 1° ANNO SONO PROPEDEUTICI A QUELLI DEL 3° ANNO			
III	1	CALCOLATORI ELETTRONICI	
		MATEMATICA DISCRETA	
		FISICA TECNICA	
		PROPAGAZIONE E TRASMISSIONE	
		BASI DI DATI	ALGORITMI E STRUTTURE DATI
		LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE PER IL SW DI BASE	
		LABORATORIO DI BASI DI DATI ED OS	BASI DI DATI
		ROBOTICA	FONDAMENTI DI AUTOMATICA
		METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA	COMPLEMENTI DI ANALISI, PROBABILITA' E STATISTICA
	2	INGEGNERIA DEL SOFTWARE	
		SISTEMI OPERATIVI	
ELETTRONICA DIGITALE		ELETTROTECNICA	

Insegnamenti a scelta

II o III	2	LABORATORIO DI AUTOMATICA	FONDAMENTI DI AUTOMATICA
		QUALITA' NEL SERVIZIO E SICUREZZA NELLE RETI	FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI
		RETI DI CALCOLATORI	

ALLEGATO D

Percorso formativo studenti impegnati non a tempo pieno.

ANNO	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AT.
I	Analisi Matematica I (PRIMO MODULO)	6	MAT/05	A1
	Analisi Matematica I (SECONDO MODULO)	6	MAT/05	A1
	Fondamenti di Informatica	6	ING-INF/05	A1
	Chimica	6	CHIM/07	A2
	Algebra lineare e geometria	6	MAT/03	A1
II	Fisica	12	FIS/01	A2
	Programmazione OO	12	ING-INF/05	B3
	Ricerca Operativa	6	MAT/09	C
III	Complementi di analisi, probabilità e statistica (due moduli 6 + 6)	12	MAT/05; MAT/06	A1
	Fondamenti di Automatica (due moduli 7 + 2)	9	ING-INF/04	B1
	Fondamenti di TLC	9	ING-INF/03	C
IV	Algoritmi, strutture dati	6	ING-INF/05	B3
	Laboratorio di Algoritmi e gestione dati	6	ING-INF/05	ALTRO
	Elettrotecnica	6	ING-IND/31	C
	Insegnamento a scelta	6		
	Linguaggi di programmazione per il Sw di base	6	ING-INF/05	B3
V	Calcolatori Elettronici (2 moduli 6 + 3)	9	ING-INF/05	B3
	Basi di dati	9	ING-INF/05	B3
	Sistemi Operativi	9	ING-INF/05	B3
VI	Laboratorio di Basi di dati ed OS	6	ING-INF/05	B3
	Ingegneria del Software	9	ING-INF/05	B3
	Elettronica Digitale	6	ING-INF/01	B2
	Insegnamento a scelta	6		
	Prova finale			
	TOTALE	180		

APPENDICE

Schede degli Insegnamenti.

(LE SCHEDE DEGLI INSEGNAMENTI SONO DISPONIBILI NELL'APPOSITA SEZIONE DEL SITO www.ingegneria.unical.it/cdl/inf/)

